

Rapporti con le altre autorità di vigilanza

In applicazione del protocollo d'intesa siglato l'8 marzo 1994 tra il Ministero e l'Ufficio italiano dei cambi è stato intrattenuto, nell'interesse delle rispettive attribuzioni di vigilanza, uno stretto scambio di informazioni, specie in ordine a carenze o ad anomalie nelle segnalazioni dei dati aggregati di cui al D.M. 7 agosto 1992. Successivamente ai noti eventi legati al terrorismo internazionale, vi è stata anche collaborazione sotto tale aspetto: le attività di vigilanza espletate nel periodo di riferimento presso le società fiduciarie autorizzate non hanno comunque evidenziato fatti degni di particolare menzione sotto tale punto di vista.

La conoscenza della normativa

Nel corso dell'attività di vigilanza si continua a riscontrare il perdurare di alcune perplessità degli operatori innanzi a difficoltà interpretative sia delle disposizioni legislative che delle norme regolamentari di applicazione.

La verifica degli adempimenti di legge in materia

L'attività ispettiva, condotta durante il periodo di riferimento nei confronti di n. 8 società, è stata diretta alla verifica sia dell'osservanza delle norme di istituto che, in applicazione del protocollo d'intesa Ministero dell'industria - Ufficio italiano dei cambi, di cui prima si è detto, alla verifica:

- della tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento;
- del rispetto delle modalità per l'acquisizione, per l'archiviazione e per la comunicazione dei dati;
- dell'idoneità delle procedure interne atte a consentire il regolare assolvimento degli obblighi di segnalazione.

Le irregolarità riscontrate relativamente alla tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento sono state segnalate all'Ufficio italiano dei cambi in applicazione del sopra citato protocollo d'intesa.

Confidando di aver fornito una completa rassegna dell'attività svolta in ordine alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I della legge 5 luglio 1991, n.197 da parte delle società fiduciarie, questa Direzione Generale resta a disposizione per precisazioni eventualmente occorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Mario SPIGARELLI)



BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 Ministero delle Finanze
 DIPARTIMENTO DEL TESORO
 DIREZIONE V
 UFFICIO I

23 GIU 2005

Prot. n. 63842

 VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
 SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

N. 575988 Roma, 10-06-2005

(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

Fascicolo W1

Sottoclassificazione VR0003 PQ0103

 Oggetto: Relazione ex art. 2, L. 197/91.
 Periodo novembre 2003-ottobre
 2004

 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
 Dipartimento del Tesoro
 Direzione V - Ufficio IV
 Via XX Settembre, 97
 00187 ROMA

e p.c.

 UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
 Servizio Antiriciclaggio
 via Quattro Fontane, 123
 00184 ROMA

B4

Si trasmettono nell'accluso appunto i riferimenti richiesti per la stesura della Relazione Annuale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 197 del 1991, sullo stato di attuazione delle norme relative agli obblighi di identificazione e registrazione.

In particolare, nel paragrafo 1 vengono illustrate le risultanze dei controlli di tipo ispettivo effettuati da questo Istituto presso gli intermediari bancari e finanziari, volti alla verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate per l'assolvimento dei cennati obblighi.

A seguire, nel paragrafo 2, sono forniti riferimenti sulle comunicazioni relative alle irregolarità in materia di antiriciclaggio pervenute a questo Istituto nell'esercizio dei controlli di vigilanza cartolare.

Da ultimo, nel paragrafo 3 sono riportati sintetici riferimenti in merito alla campagna di sensibilizzazione effettuata nei confronti di intermediari operanti nel settore dei servizi di investimento e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, che, alla data del 31 ottobre 2004, non avevano effettuato alcuna segnalazione di operazione sospetta.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BANCA D'ITALIA

APPUNTO

1. Ispezioni di vigilanza

Nel periodo novembre 2003/ottobre 2004 sono stati ispezionati 202 intermediari, così ripartiti in base alla tipologia :

- ◆ 172 banche;
- ◆ 12 società di intermediazione mobiliare;
- ◆ 14 società finanziarie iscritte nell'"Elenco speciale" di cui all'art. 107 T.U.B.;
- ◆ 4 società di gestione del risparmio.

L'analisi ha riscontrato la sostanziale affidabilità delle procedure e dei presidi organizzativi adottati per il rispetto degli obblighi di cui alla legge "antiriciclaggio".

Sono state, tuttavia, riscontrate alcune anomalie, che hanno interessato 45 intermediari, pari al 22,3% del campione esaminato, in crescita rispetto alla precedente rilevazione (38 società, pari al 17,9%). Il grado di inosservanza della disciplina è risultato più elevato presso gli intermediari non bancari (30%) che presso le banche (20,9%).

Le aziende interessate dalle menzionate anomalie sono così territorialmente ripartite:

- ◆ al Nord, 22 società su 113 revisionate (pari al 19,5%);
- ◆ al Centro, 8 su 43 (18,6%);
- ◆ al Sud, 15 su 46 (32,6%).

Tra le più rilevanti cause di anomalia si segnalano:

1. Disfunzioni e inadeguatezze delle procedure informatiche;
2. Carenza e/o inefficacia dei presidi organizzativi e di controllo;
3. Imprecisioni e/o ritardi nel censimento delle transazioni.

In taluni casi i rapporti ispettivi pongono in evidenza il mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione dei clienti e un improprio utilizzo delle causali di registrazione. Tali inosservanze sono favorite da elevati tassi di manualità nell'alimentazione e nella gestione dell'Archivio Unico Informatico e dalla scarsa conoscenza della normativa di riferimento da parte del personale addetto.

BANCA D'ITALIA

2. Controlli di vigilanza cartolare-amministrativa

In alcuni casi, gli organi di controllo interno degli intermediari hanno trasmesso comunicazioni di irregolarità riscontrate ai sensi della l. 197/1991.

Nell'ambito dei poteri di vigilanza i suddetti intermediari sono stati invitati a fornire giustificazione dei comportamenti adottati ed a rimuovere le cause di tali disfunzioni.

Delle irregolarità emerse nell'attività di vigilanza cartolare ed ispettiva è stato sempre tempestivamente informato l'UIC.

3. Campagna di sensibilizzazione

Dopo la campagna svolta nei confronti degli intermediari bancari (cfr. contributo alla Relazione dello scorso anno), la Banca d'Italia ha intrapreso una iniziativa di sensibilizzazione nei confronti degli intermediari operanti nel settore dei servizi di investimento e degli intermediari finanziari di cui all'art. 107, che, alla data del 31 ottobre 2004, non avevano effettuato alcuna segnalazione di operazione sospetta. Tali intermediari sono stati individuati sulla base di indicazioni fornite dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

L'iniziativa è partita il 15 dicembre 2004 e si avvale dell'ausilio delle Filiali dell'Istituto, le cui Direzioni hanno esortato gli intermediari a uno scrupoloso rispetto delle previsioni contenute nelle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette", emanate dalla Banca d'Italia. Inoltre, gli intermediari sono stati invitati a fornire notizie sulle iniziative assunte - in termini di procedure organizzative, formazione del personale e complessiva conoscenza della clientela - al fine di dare concreta attuazione al principio della collaborazione attiva.

Sono già pervenute le risposte di alcuni intermediari. Si attende la conclusione dell'indagine per esaminare la documentazione raccolta, elaborare linee di tendenza sul rispetto della disciplina in materia e assumere, ove necessario, i conseguenti interventi.

**CONSOB**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Milano, - 6 APR 2005

[RACCOMANDATA A.R.]

DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza e Albo
Intermediari e Agenti di CambioMINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Ufficio VII
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Protocollo: 5023023
Destinatario: 102970

OGGETTO: Relazione ex art. 2, comma 3, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Si fa seguito alla nota n. 29209 del 23 marzo 2005, di pari oggetto, con la quale è stato chiesto alla scrivente di fornire gli elementi utili per la predisposizione della relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 625 del 1979, così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 143 del 1991.

Al riguardo, si fa presente che questa Commissione, nel corso dell'anno 2004, non ha trasmesso segnalazioni all'Ufficio Italiano Cambi in materia di legislazione antiriciclaggio.

Distinti saluti.



CONSOB

L. Spada
*L. Spada*L. Cimminiello
*L. Cimminiello*050910002
AnT